

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

337/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2026, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI SAN FILIPPO DEL MELA 150KV E SAN FILIPPO DEL MELA 220KV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 570/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 570/2025/R/eel);
- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito: A2A Energiefuture), del 28 agosto 2025, prot. Autorità 60137, del 29 agosto 2025;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 10 dicembre 2025, prot. Autorità 86249, dell'11 dicembre 2025;
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 21 luglio 2026, prot. Autorità 53177, del 22 luglio 2026 (di seguito: comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minor valore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di A2A Energiefuture sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2026 con la deliberazione 570/2025/R/eel;
- con la comunicazione A2A, A2A Energiefuture ha formulato istanza *ex* comma 65.30 per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2026 per ciascuno degli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- il comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sulle istanze di cui alla comunicazione A2A sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti essenziali San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, A2A Energiefuture è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta A2A Energiefuture, titolare degli impianti essenziali San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, Terna riconosca al menzionato utente un acconto del Corrispettivo per l'anno 2026 in relazione a ciascuno dei medesimi impianti;

- con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, stabilire che l'acconto sia pari a quanto richiesto da A2A Energiefuture ai sensi della deliberazione 111/06;
- in relazione all'impianto essenziale San Filippo del Mela 150kV, prevedere che l'acconto sia di importo inferiore rispetto a quanto richiesto da A2A Energiefuture, al fine di tenere conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi rappresentato, ai sensi del comma 65.30.2, dal 50% della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'anno 2026;
- per quanto attiene agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2026

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, ad A2A Energiefuture S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, gli acconti del Corrispettivo per l'anno 2026 indicati nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 ottobre 2026;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua